




COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



F:\AREA TECNICA\002_LAVORI PUBBLICI\001_IMMOBILI\01_OOPP_2020\2021-2020
ILLUMINAZIONE PUBBLICA\RELAZ ART 34.DOC

Brusaporto, 29 luglio 2021

SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI –

AMBIENTE – URBANISTICA

Responsabile: Arch. Antonio Brevi

antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

Tel. 035 6667717

Prot. n. 7794/2021 AB/ ab

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI

(art. 34, comma 13 D.L. 18/10/2012 N.179, ora art. 34, comma 20 L. conversione 221/2012)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di Illuminazione Pubblica
Ente affidante	Comune di Brusaporto
Tipo di affidamento	Finanza di progetto
Modalità di affidamento	Procedura aperta ad evidenza pubblica
Durata del contratto	25 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Singolo comune


SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Antonio Brevi
Ente di riferimento	Comune di Brusaporto
Area/servizio	Responsabile Settore
Telefono	035 6667716
Email	antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it
Data di redazione	26 aprile 2021



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), il quale prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale "servizio pubblico locale di rilevanza economica" e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

Secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientra tra i "pubblici servizi" come confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Cons. Stato Sez. V, 02/09/2013, n. 4339; Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delinea una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Rilevante ai fini della presente relazione la disposizione dell'art. 113 secondo comma TUEL secondo cui "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.


Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

In seguito all'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in-house providing.

Ancorché, come osserva la giurisprudenza più recente, "nell'attuale quadro normativo il ricorso all'affidamento in house del servizio è in posizione subalterna all'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica per essere imposto all'amministrazione aggiudicatrice che a quello intenda ricorrere un onere motivazionale rafforzato, quale si ricava dal combinato disposto dell'art. 192, co. 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179 del 2012. Detto onere motivazione consiste nell'espone le ragioni di preferenza per l'affidamento in house rispetto al ricorso all'evidenza pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così esplicitando le ragioni dell'esclusione del ricorso al mercato, e, di seguito, i benefici per la collettività, di modo che ne sia possibile il sindacato in termini di ragionevolezza, logicità e travisamento dei fatti" (cfr. Cons. Stato Sez. III 12/03/2021, n. 2102; Cons. Stato Sez. V, 15/12/2020, n. 8028; Cons. Stato Sez. V, 26/10/2020, n. 6459; TAR Brescia Sez. I, 23/03/2021 n.280-281; TAR Brescia Sez. I, 08/04/2021 n.329)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" convertito con legge n.221/2012) in otto commi reca la nuova disciplina in materia di servizi pubblici di rilevanza economica. Una disciplina particolare inerenti i termini in materia di servizi pubblici locali è pure dettata dall'art. 13 D.L. 150/2013 (convertito con legge 15/2014).

L'art. 34 D.L. 179/2012 al comma 20 dispone che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

L'affidamento dei servizi pubblici locali è quindi accompagnato da una relazione dell'ente affidante che dia conto della coerenza della forma di gestione prescelta con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo, nonché della definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L'art. 34 D.L. 179/2012 al comma 21 regola invece gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore (20



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



ottobre 2012) ed ha un contenuto duplice.

- I) La prima parte riguarda gli affidamenti “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”, i quali vanno adeguati entro il 31 dicembre 2013 [termine differito al 31/12/2014 ex art. 13 D.L. 150/2013], pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”. Al riguardo si ritiene che ciò comporti che gli affidamenti non conformi alla normativa europea dovranno essere oggetto di un affidamento conforme al diritto europeo, sulla base dell’apposita relazione di cui al comma 20.
- II) La seconda parte del comma 21 riguarda tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non è prevista una data di scadenza. Gli enti competenti devono provvedere ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie è prevista la cessazione ex lege dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

In conclusione, come rilevato dalla dottrina (Carmine Volpe – La nuova Normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, in www.giustamm.it n.1-2013) gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, dell’obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente alla centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”.

A completare il quadro normativo di riferimento va pure evidenziato che con Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 - Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso (BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015), la Regione Lombardia persegue mediante efficaci strumenti di progettazione, l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.

Tali disposizioni introducono il DAIE (Documento di analisi dell'illuminazione esterna) ed assegnano ai comuni diverse funzioni tra cui quella di perseguire la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza.

Definita, quindi, la riconducibilità del **Servizio di illuminazione pubblica** tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle successive sezioni si descriveranno:

Sezione B: Il contenuto del servizio di illuminazione pubblica e la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Sezione C: La tipologia di affidamento prescelta dal Comune e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale e dei relativi presupposti giuridici;


Sezione D: Le ragioni economiche e finanziarie sottese alla scelta stessa.

SEZIONE B



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Brusaporto è intenzionato a razionalizzare la gestione del servizio di illuminazione pubblica ed individuare in via definitiva una nuova forma di gestione – e quindi il nuovo gestore – del servizio di pubblica illuminazione che consenta di ottenere una pluralità di risultati in ragione della normativa vigente in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di nuovi regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico;
- d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- e) conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette e tutelate paesaggisticamente.

A tale riguardo si richiamano:

- le linee guida di ENEA nell'ambito del progetto Lumière "Soluzioni economico-finanziarie per la riqualificazione della illuminazione pubblica" del settembre 2012;
- le linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica pubblicate da ANCITEL del gennaio – maggio 2013;
- Manuale operativo: Impianti di Pubblica Illuminazione in Partenariato Pubblico Privato, edito da Asset Camera, Azienda speciale della CCIAA di Roma, con la collaborazione del Cresme Europa Servizi dell'aprile 2013;
- Comunicato del 14/09/2016 del Presidente ANAC, Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Brusaporto è la seguente:

- n. 1344 punti luce di proprietà Comunale.

Dall'analisi degli impianti di illuminazione sono emersi i seguenti elementi:

1. sul territorio è presente un solo soggetto proprietario degli impianti di illuminazione pubblica: il Comune di Brusaporto
2. la maggior parte dei quadri di comando è provvisto di riduttore di flusso, ma non funzionante (bypass);
3. circa il 40% della quota degli apparecchi per l'illuminazione è inefficiente e da riqualificare;
4. nel centro urbano sono presenti centri luminosi in stile, con sorgenti tipo sfera. È necessario valutare interventi di riqualificazione energetica senza modificare dal punto di vista estetico il centro luminoso stesso;
5. le linee elettriche dei centri luminosi sono di tipo interrate. E' presente solo un tratto di linea aerea in via San Carlo Borromeo di circa 100,00 ml;
6. alcuni tratti delle linee elettriche interrate deve essere riqualificata;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



7. buona parte dei quadri è di vecchia fattura e non sono garantite le condizioni di sicurezza sia elettrica che meccanica;
8. non è presente in archivio la documentazione relativa all'impianto (schemi unifilari, progetti, schemi dei sistemi di protezione).

Attualmente la gestione e manutenzione degli impianti è affidata alla ditta NEMBRINI S.R.L. di Chiuduno (BG)

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA


Precisato l'inquadramento normativo di settore e le caratteristiche del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare quale scelta procedurale sia maggiormente adeguata rispetto agli obiettivi che si propone.

Non disponendo l'Amministrazione comunale delle risorse economiche e gestionali per poter operare



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



direttamente nel servizio di illuminazione pubblica, verrà valutato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante la formula del Partenariato pubblico privato (PPP) quale strumento di cooperazione con gli operatori privati mediante la formula della concessione di servizi ai sensi dell'art.180 e ss D.Lgs 50/2016, in virtù della Proposta per affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – Comune di Brusaporto (BG) presentata dalla Proponente Hera Luce S.r.l. con sede in Via A. Spinelli 60 47521 Cesena (FC)

Tra le altre tipologie di affidamento del servizio si è valutata la possibilità di accedere ai servizi negoziati da Consip.

CONSIP mette infatti a disposizione, nel territorio di interesse, una Convenzione per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e di efficientamento energetico degli stessi, c.d. Convenzione Servizio Luce 4, Lotto 3

Cfr.url: www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3

Il Servizio Luce 4 Lotto 3 come si desume dal portale, consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo l'efficienza e la qualità nell'erogazione del servizio e incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti. Il servizio luce è costituito dalle seguenti attività: Acquisto di energia elettrica; Esercizio degli impianti; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici; Interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo, di adeguamento ed innovazione tecnologica; Servizi aggiuntivi di "smart city" e assistenza alla redazione e revisione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e dei Piani Regolatori dell'Illuminazione Pubblica Comunale.

La Convenzione è prevista in due diverse tipologie aventi durata di 6 e 9 anni.

Raffrontando i servizi offerti dal Servizio Luce 4 lotto 3 e la proposta di PPP, emergono una serie di vantaggi non solo economici a favore della soluzione di PPP.

Nello specifico l'elemento di maggiore differenza tra le tipologie è quella per cui nella soluzione di PPP mediante un progetto di fattibilità tecnico ed economica si individuano tutti gli interventi necessari alla messa a norma e riqualificazione degli impianti con un intervento quindi complessivo e risolutivo. Per contro la soluzione offerta dal Servizio Luce 4 lotto 3, prevede invece un massimale di interventi di riqualificazione compresi nel canone. Difatti tutte le opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo inerenti agli impianti sono compresi nel canone fino al raggiungimento di una quota pari al 9% dell'importo complessivo del canone per i servizi attivati per i contratti a durata estesa a 9 anni.

Ulteriori elementi qualitativi emergono dal raffronto della durata del contratto poiché la maggiore durata del PPP garantisce l'amministrazione per i rischi di manutenzione per un lasso di tempo maggiore. Ciò comporta ragionevolmente che l'operatore privato innalzi il livello qualitativo dei corpi illuminanti e dei componenti in genere per garantire durante tutta la durata della Concessione degli standard prestazionali.

Ma l'aspetto che si ritiene dirimente nel preferire la soluzione complessiva del PPP rispetto a quella del servizio Luce offerto da Consip deriva dalla maggiore flessibilità della soluzione in PPP rispetto all'obbligo di aderire alla convenzione Consip che con disposizioni "standard" in ambito nazionale, non tengono conto degli aspetti peculiari del territorio comunale, richiedendo una intensa attività tecnica e progettuale per la loro contestualizzazione.

Fermo restando in ogni caso che il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell'art. 1, comma 7, L. n. 135/2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (cfr. Cons. Stato Sez. V, 19/04/2018, n. 2392), si ritiene dunque di preferire la soluzione di PPP.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



SEZIONE D

MOTIVAZIONI TECNICHE - ECONOMICHE DELLA SCELTA

Sulla proposta per affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – Comune di Brusaporto (BG) presentata dalla Proponente Hera Luce S.r.l. con sede in Via A. Spinelli 60 47521 Cesena (FC) è stata avviata l'istruttoria prevista dall'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sono stati effettuati gli approfondimenti necessari a valutare la sua fattibilità.

A seguito di specifiche richieste di integrazione e di autonomi aggiornamenti da parte del proponente si è pervenuti all'ultima versione documentale pervenuta il 02 marzo 2021 al prot. 2200.

La proposta di cui trattasi presenta, tutte le caratteristiche richieste in particolare dalle Linee Guida di attuazione del Dlgs. 50/2016 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, nonché dal D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- prevede la realizzazione degli interventi di messa a norma e riqualificazione connessi al servizio di gestione e conduzione degli impianti di illuminazione, con un corrispettivo a carico del Comune a fronte della disponibilità dell'opera e del servizio medesimo;

- prevede l'assunzione dei rischi di costruzione e di disponibilità in capo all'operatore economico in quanto la bozza di convenzione (redatta da ultimo secondo la Linea Guida alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica, approvata dall'Autorità con delibera dell'n. 1116 del 22 dicembre 2020 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021) definisce i rischi trasferiti in apposita matrice dei rischi, le modalità di verifica della permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata cessazione del contratto in conformità delle predette linee guida n.9 adottate dall'ANAC;

- dimostra in base al Piano Economico Finanziario asseverato da soggetto qualificato la sostenibilità del progetto, i relativi costi, i ricavi presunti a copertura dei costi stessi sia di adeguamento/riqualificazione energetica e funzionale degli impianti elettrici che di successiva gestione del servizio e di soddisfazione delle richieste dell'Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Arch. Antonio Brevi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate.*